



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

Via Trinità 17 – C.A.P. 10020 – Tel. 011.9408089 fax 011.9406878
comune.montaldotorinese.to@cert.legailmail.it

ORDINANZA n. 03/2017

Prot. n° 0001901 del 08.07.2017

IL SINDACO

- Considerato che sono pervenute a questa Amministrazione numerose segnalazioni e denunce di rumorosità eccessiva e schiamazzi in particolare per quanto riguarda la Polisportiva ed il Castello;
- Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita esterni;
- Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995;
- Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.09.2006;
- Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";
- Visto l'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, ai sensi del quale le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per l'attività di ristorazione, a condizione che:
 1. non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
 2. non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
 3. vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico;
- Considerata l'opportunità di determinare l'orario per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali al fine della tutela della quiete pubblica e privata e limitare gli schiamazzi notturni;
- Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

- sulla base di quanto imposto dal D.P.C.M. del 14/11/1997 (Prodi – Bindi), che gli intrattenimenti musicali senza ballo, all'aperto svolti presso gli esercizi di pubblica somministrazione di alimenti e bevande possano essere effettuati nella fascia oraria compresa tra le ore 10,00 alle ore 24,00 con valori limiti assoluti di emissione sonora (Leq) pari a 55 dB(A) art. 3 - classe II, area prevalentemente residenziale - in tutti i giorni della settimana compresi i prefestivi e festivi;
- che gli intrattenimenti musicali senza ballo, possano essere svolti presso gli esercizi di pubblica somministrazione di alimenti e bevande oltre le 24,00 e fino alle ore 01,00 con valori limiti assoluti di emissione sonora (Leq) pari a 45 dB(A) art. 3 - classe II, area prevalentemente residenziale - in locale chiuso, in tutti i giorni della settimana compresi i prefestivi e festivi;
- il rispetto delle normali norme relative alle limitazioni del rumore negli orari serali al fine di salvaguardare la quiete pubblica tenendo in considerazione quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale.

La presente Ordinanza si applica a tutte le attività e manifestazioni svolte dai gestori per l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dai rispettivi utenti.

E' fatto salvo l'obbligo al rispetto della normativa a tutela dall'inquinamento acustico e a quanto prescritto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza in tema di spettacoli e trattenimenti pubblici.

La presente ORDINANZA sostituisce e annulla la precedente numero 06/2012 del 23.07.2012 prot. 2107.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti.

In caso di manifestazioni eccezionali è possibile la richiesta di deroga temporanea ai presenti limiti che dovrà essere debitamente motivata ed autorizzata. La richiesta dovrà essere presentata con un anticipo di dieci giorni e in marca da bollo.

- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Gaiotti

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Montaldo T.se (TO);

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
ovvero
 - in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo.
-